

Seminario di studio organizzato dall'AIMMF- Zona Nord

"Rilevazione e confronto sulle prassi degli Uffici giudiziari, in relazione ad alcuni nodi critici del diritto e della procedura civile minorile"*

Castiglione delle Stiviere, 22 e 23 maggio 2004

IL RUOLO DEL PM NELLE PROCEDURE CIVILI MINORILI

**di Valentina Sellaroli,
Sostituto Procura Minorenni di Torino**

Per anni il ruolo del PM nell'ambito delle procedure civili minorili è stato appiattito su quello che svolgeva il PM ordinario che interveniva nei procedimenti in tema di persone e famiglia, ove la legge prevedesse detta partecipazione: un intervento meramente formale, assolutamente estraneo ad un vero ruolo partecipativo e/o informativo e totalmente avulso da uno scopo particolare, fosse questo di tipo sostanziale o meramente giuridico-formale. Insomma, una mera presenza assistenziale alle udienze o un mero parere all'esito di procedimenti cui non aveva partecipato e di cui "leggeva" spesso solo il trasposto cartaceo.

Anche le segnalazioni, provenissero dai Servizi sociali o dalle forze dell'ordine, venivano indirizzate al Tribunale che, svolta o meno la propria istruttoria, "passava" un tutto già in parte preconfezionato al PM che, di solito, si limitava a dare avvio formale alle procedure già individuate, più o meno esplicitamente, dal giudice o dai giudici del Tribunale, con una richiesta generica, solitamente prestampata ed estremamente sintetica. Insomma, un ruolo del tutto insignificante, opposto a quello attivo, dinamico e, forse, ideologizzato, del giudice minorile.

Enormi sono stati i cambiamenti in tal senso, tanto che si può oggi riconoscere che ci troviamo di fronte ad una vera e propria inversione di tendenza, specie alla luce della considerazione che, di recente, la tematica del ruolo del pubblico ministero nell'ambito delle varie procedure civili minorili si intreccia strettamente con la ridefinizione e la attuazione del cd **giusto processo** nell'ambito della procedura minorile.

Infatti, è ancora in corso d'opera la riprogettazione della figura e del ruolo del pubblico ministero proprio alla luce dei concetti fondamentali e delle esigenze che le ultime riforme costituzionali e normative hanno

portato anche all'attenzione degli operatori del diritto e degli stessi utilizzatori di questi strumenti giudiziari in particolare.

Per quanto attiene, poi, in particolare la figura del pubblico ministero minorile, occorre riconoscere che le tematiche del *giusto processo*, del *processo di parti*, del *giudice terzo ed imparziale* si colorano di un ulteriore elemento, in quanto il pubblico ministero nelle procedure minorili è tradizionalmente, sì, **portatore di interessi sociali** e, per definizione, deve tutelare il superiore interesse del minore coinvolto nel procedimento, ma sempre tradizionalmente è anche il **portatore di interessi giuridici**. Egli, cioè, è e deve essere il garante della corretta procedura giudiziaria, deve assicurare (e per farlo deve anzitutto instaurare) un processo che sia corretto (giusto, quindi, non nel senso di procedura che deve e vuole recare giustizia sostanziale, ma giusto nel senso di rispondente alle regole, anche formali, che la legge ha disegnato per ogni tipo di procedura). Solo, infatti, il rispetto delle regole, sin dal primo momento di ogni procedura, può assicurare che ciascuna delle figure istituzionali coinvolte eserciti il proprio ruolo nella migliore maniera possibile.

Ulteriore elemento di cui tenere conto, infine, è che il pubblico ministero minorile è, nelle intenzioni del legislatore ma anche nell'ottica di un corretto gioco delle parti tra le varie figure istituzionali, il vero **filtro** tra i Servizi socio-assistenziali ed il Tribunale (inteso proprio nel senso di giudice imparziale che dovrà poi emettere una decisione).

In effetti, gli operatori che sono in più diretto contatto con la realtà familiare e sociale, sono di solito tra i primi a "percepire" o ricevere la notizia, l'allarme, la richiesta da parte dei diretti interessati, o comunque a percepire la necessità di un intervento di sostegno che vada oltre la mera attività educativo-assistenziale di cui sono i diretti portatori. Nel momento in cui, dunque, sentono la necessità di rapportarsi con l'autorità giudiziaria, sarebbe (ed in passato lo è stato) estremamente disfunzionale che lo facessero direttamente con il giudice in senso proprio, cioè con colui che per sua natura deve, sul caso in sé, potersi formare una opinione terza ed imparziale (che non vuol dire necessariamente neutra e disinteressata, tutt'altro..) allo scopo di essere nella migliore condizione per gestire quello che, sempre di più, deve essere un processo di parti, inteso nel senso tradizionale e, potremmo dire, civilistico del termine.

In altre parole, se il giudice raccogliesse direttamente le preoccupazioni, le intenzioni, i progetti dei Servizi sociali, si porrebbe già in una situazione non più imparziale nel momento, successivo e necessario, in cui dovrà poi ascoltare le ragioni, per così dire, delle parti (che possono essere ad esempio i genitori del minore, il minore stesso, il tutore del

minore, quando è previsto, nel caso di una procedura bilaterale o plurilaterale nel senso proprio, come quelle di controllo o limitazione della genitorialità e di adottabilità). In tal senso, va segnalato che, invece, i Servizi non sono parti del procedimento minorile, non hanno un potere di ricorso e non partecipano in tale veste al procedimento nelle aule del tribunale; hanno un potere e, in taluni casi, un dovere di segnalazione, poteri di intervento loro propri, e vengono poi sentiti in alcune fasi della procedura nel ruolo di testimoni di fatti e comportamenti, testimoni indubbiamente qualificati date le loro specifiche competenze tecniche, ma non soggetti coinvolti in prima persona. Non si riconosce loro, cioè, alcun interesse particolarmente qualificato che possa venire in rilievo nell'ambito della procedura.

Proprio in considerazione di queste due caratteristiche –del loro ruolo di informatori qualificati e del loro non essere parti del processo– è opportuno che la Procura funga da tramite e da filtro anche nel senso di “informare” i Servizi dell'esito delle loro segnalazioni, sia nel caso in cui queste abbiano portato ad un ricorso avanzato al Tribunale, sia nel caso in cui la Procura abbia ritenuto non necessario o opportuno esercitare una iniziativa.

Tornando, dunque, alla tematica del ruolo del PM nel giusto processo civile minorile, va riconosciuto che esso deve anzitutto essere instaurato correttamente. Il primo momento che viene in rilievo, sul piano specifico proprio della attività e del ruolo del PMM, è il momento del **ricorso al tribunale**. Detto ricorso, che è tale in senso formale e sostanziale, avviene, solitamente, sulla base, certo, delle segnalazioni ricevute dai servizi, corredate di tutto quello che può servire a chiarire la situazione, a delineare il tipo e la entità di pregiudizio che si ritiene di ravvisare nel caso di specie, al tipo ed alla natura di interventi che si stima di potere attuare, ai tempi previsti ed alle modalità di contorno di detti interventi. Tuttavia, va riconosciuto al PM che riceve detta segnalazione anche un **potere “istruttorio” in senso lato**, allo scopo di chiarire eventuali punti dubbi o oscuri delle segnalazioni pervenuti. Detto potere istruttorio, insomma, non deve certo mirare a controllare, vagliare ed avallare le informazioni o le valutazioni contenute nelle segnalazioni dei Servizi e neppure a “mettere i soggetti coinvolti di fronte alle responsabilità che emergono dalle segnalazioni o dalle relazioni dei servizi”. Non è questo il compito che emerge dal contesto normativo. Si tratta, invece, di quel minimo di attività istruttoria necessaria a disporre di tutti gli elementi necessari per avanzare una richiesta adeguatamente strutturata al Tribunale, sia sul piano delle informazioni di base (generalità, residenza o

domicilio effettivi delle persone coinvolte, ecc.), sia sul piano dei fatti ritenuti più rilevanti nella vicenda (ad esempio, alcune informazioni di contorno quando con la vicenda civile si interseca una vicenda penale che pende presso altra autorità giudiziaria, ad esempio a carico dei genitori o di altri parenti, o presso la stessa A.G. in sede penale, quando riguarda lo stesso minore soggetto della procedura civile), sia, infine, sul piano dell'oggetto della richiesta avanzata dal p.m., quello che tradizionalmente, nel processo civile, si chiama **petitum**.

Emerge, proprio su questo piano, anche il ruolo prezioso ma anche problematico di un ufficio quale, ad esempio, l'URP che può e deve offrire un contributo prezioso sul piano della reciproca instaurazione di corretti flussi di comunicazione tra tutti i soggetti che, siano essi parti o soggetti terzi, possono venire in rilievo in questa primissima fase del procedimento civile minorile. In altri termini, il personale addetto all'ufficio relazioni con il pubblico, in ogni procura, è anzitutto il primo momento di incontro tra l'ufficio giudiziario ed i soggetti interessati e può e deve, pertanto, anzitutto fornire una corretta informazione sul riparto di competenze, ad esempio, tra il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare e l'autorità giudiziaria ordinaria. È evidente, in questo, l'utilità di un filtro e di una prima selezione delle notizie o delle segnalazioni da raccogliere attraverso questo canale. Ma è importante riconoscere anche un ruolo informativo, per così dire, "di ritorno": spesso una procedura esiste già e all'URP si richiedono notizie sul corso della stessa.

I punti critici, in tal senso, sono due:

da un lato il corretto equilibrio di ruoli, in relazione alla natura dei soggetti che svolgono la loro attività nell'ambito dell'URP, a seconda, cioè, che siano funzionari amministrativi ovvero ufficiali di polizia giudiziaria; dall'altro una certa opera di "mediazione" del flusso informativo, che per quanto debba essere sempre improntato ad un principio di lealtà che finalmente superi, almeno in ambito giudiziario, quella "logica del silenzio" che non giova al perseguimento del superiore interesse del minore, va certamente gestito con delicatezza e ponderazione.

Tutta questa attività per così dire preliminare, dunque, offre al pubblico ministero una quantità di informazioni e di elementi di valutazione che sono il materiale principale di cui dispone per potere correttamente esercitare le sue funzioni.

In sostanza, per instaurare un corretto processo civile minorile, occorre che vi sia un ricorso del PM che sia adeguatamente motivato e preciso nelle sue richieste, tanto istruttorie quanto, eventualmente, sostanziali.

Detta attività, dunque, proprio perché mira solo a consentire di avanzare una richiesta, dovrà pervenire ad un livello di conoscenza diversa rispetto

a quello che, all'esito di altra e differente istruttoria, dovrà avere il giudice per prendere una decisione sul punto. Diversi saranno anche gli elementi sottolineati e lo stile di comunicazione utilizzato, che, naturalmente, non è una questione meramente linguistica, ma sottende ad una differente valutazione dei fatti, ad un diverso ruolo e ad un diverso scopo nell'ambito della procedura. Ciò evidenzia, peraltro, come le **informazioni** raccolte dal PM nel corso di questa sua istruttoria, così come le notizie raccolte altrimenti, per esempio tramite l'attività latamente investigativa della polizia giudiziaria, ovvero tramite la audizione diretta delle persone interessate, come d'altro canto le stesse relazioni dei Servizi intervenuti per segnalare il caso, non hanno natura di **prova** in senso tecnico. Non potrebbero averla, considerato che sono tutti elementi formati e raccolti fuori del processo e dalle sue regole (comunicazione e rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa) e da soggetti che non sono quelli qualificati e individuati dalla legge a questo scopo, come invece lo è un giudice che sia e appaia terzo e imparziale. D'altro canto, dette informazioni, sono particolarmente qualificate proprio per la natura del soggetto da cui provengono, si pensi ai Servizi socio-assistenziali o agli operatori sanitari, o comunque per il ruolo istituzionale ricoperto dal soggetto che le raccoglie, come appunto nel caso del PM. Va rilevato, oltretutto, che un ricorso del PM che sia completo, specifico e denso di informazioni qualificate, se non ha, come non deve avere, l'effetto di fare prova delle circostanze poste a base delle richieste, e quindi lascia al giudice un sufficiente ambito di valutazione discrezionale (oltre che di integrazione istruttoria), ha una ulteriore ricaduta positiva e, di fatto, necessaria sul "giusto processo minorile": il ricorso, infatti, viene notificato alle parti (da intendersi, oggi, come i genitori del minore e l'eventuale tutore) e, in tal modo, **disvela** ad esse quelle **informazioni**, quelle circostanze, quelle vicende e quei comportamenti di cui le parti possono anche non essere a conoscenza o di cui possono anche ignorare la valenza o il significato che una parte pubblica (il PM) ha riconosciuto loro. Tali vicende, infatti, non sempre sono state rivelate o sottolineate, magari, dagli operatori sociali che ne hanno percepito una valenza negativa e, spesso, non vengono "opposte" alle parti se non in fase di procedimento avanzato (a volte neppure allora). È di tutta evidenza la considerazione che, fatte le dovute differenziazioni da caso a caso (altro è un sospetto di abuso altro è un comportamento negligente o meramente scorretto da parte dei genitori), la conoscenza di questi dati ad opera delle parti è dovuta ma anche spesso opportuna e corretta.

Inoltre, la conoscenza dei motivi del ricorso, dal momento iniziale della procedura, mette le parti in condizioni di raccogliere elementi conoscitivi

che ritengono importanti e di indicare al giudice le prove che possono rilevare a dimostrazione dei propri assunti.

Il *fil rouge* della corretta comunicazione riemerge anche in una fase successiva alla presentazione del ricorso ed all'apertura di un procedimento presso il tribunale o anche, in definitiva, in una fase successiva alla chiusura del procedimento ed alla emanazione di un provvedimento, anche definitivo. Gli uffici di procura, infatti, ricevono segnalazioni ed informazioni dai soggetti esterni o dalle parti anche in corso di procedimento ed anche successivamente alla chiusura dello stesso, nella fase della sua esecuzione. Mentre di questa si parlerà più diffusamente più avanti, va rilevato che in relazione alle notizie, agli aggiornamenti, alle informazioni che vengono portate all'attenzione del pubblico ministero in merito a vicende oggetto di un procedimento civile in corso, queste richiedono una valutazione altrettanto attenta delle cosiddette prime segnalazioni, per due motivi: da un lato, possono imporre esigenze di raccordo e di comunicazione, ad esempio, tra il giudice e le parti private o tra il giudice ed i Servizi o, infine, tra le parti ed i Servizi, nei non rari casi in cui il rapporto e la comunicazione tra questi ultimi si sia incrinato a seguito della presentazione della segnalazione all'autorità giudiziaria. Sotto questo profilo, va da sé, è estremamente importante non confondere questo ruolo di filtro comunicativo con il ruolo e le competenze istruttorie proprie del giudice.

Dall'altro lato, costituiscono uno strumento prezioso per portare all'attenzione del tribunale eventuali mutamenti della situazione o l'insorgenza di urgenze improvvise che consentono di selezionare le priorità, senza far carico al tribunale stesso di questa valutazione comparata, e contribuendo così a perseguire un altro obiettivo fondamentale del *giusto processo*, cioè quella sua **ragionevole durata** esigenza imprescindibile, essendo oggi non più solo una esigenza sociale e di civiltà, ma anche vera e propria esigenza normativa e di legalità.

Mentre tutti questi rilievi, come pure il rinnovato quadro normativo (l. 149/2001, di riforma della legge sull'adozione) e la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 1/02), portano decisamente verso una aderenza sempre più stretta tra il processo civile minorile e le regole del cd. giusto processo, va in questa sede rilevato che persistono delle divergenze, per la natura stessa delle procedure civili minorili.

Anzitutto, persistono dei casi in cui il tribunale può ancora **instaurare d'ufficio** (cioè senza una iniziativa del PM) dei procedimenti: ciò accade, ancora, per le

- procedure che mirano ad accertare la eventuale sussistenza dello stato di abbandono di un minore e, pertanto, a dichiararne lo stato di **adottabilità** (sul punto, infatti, la entrata in vigore dell'art. 9 l. 184/83, come riformato dalla legge 28 marzo 2001 n. 9 è stata ulteriormente differita al 30.6.04);
- i **casi di assoluta urgenza**, quando sia necessario ed indifferibile adottare un provvedimento immediato, nello spazio spesso di qualche ora (art. 336 co. 3 c.c.); in tal caso, la segnalazione va fatta direttamente dagli operatori (spesso i servizi sociali) al tribunale, che tuttavia, se non ravvisa l'urgenza, trasmette correttamente gli atti alla procura in sede perché venga poi ripercorsa la procedura ordinaria;
- i casi di abusi sessuali su un minore, laddove la procura ordinaria procedente segnala, ex art. **609 decies c.p.**, il caso al tribunale per i minorenni competente, e non alla procura. Questa, tuttavia, sembra essere più una discrasia del sistema che non una voluta scelta del legislatore.

In questi casi, è interessante interrogarsi sui motivi della scelta legislativa e sulle ricadute che questa scelta necessariamente ha sul ruolo del PM nel conseguente procedimento. Tranne, dunque, per l'ultimo caso, va riconosciuto che la motivazione della "inversione" di procedura sembra essere quella per così dire temporale, non cioè di un vero e proprio definitivo salto della figura e del ruolo del PM che, invece, superato il momento di prima urgenza, si deve riappropriare di tutte le sue facoltà e di tutti i suoi doveri, per consentire che il procedimento prosegua secondo le regole di garanzia ma anche per vagliare che il "salto" originario sia stato operato secondo le regole sopra indicate. Non che abbia a disposizione uno strumento specifico per rilevare la "scorrettezza": ad esempio, è il tribunale che potrebbe rilevare che non vi era l'urgenza segnalata dai Servizi, ma non può farlo il PM, se non con lo strumento ordinario che gli si offre in tutti i casi di difformità della decisione del TM da quello che il pubblico ministero riteneva giusto o corretto (reclamo o appello alla corte d'appello, sez. minorenni).

D'altro canto, val la pena, in tal senso, dare uno sguardo al più recente quadro normativo internazionale: l'art. 8 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, cd. Convenzione di Strasburgo del 1996, così recita: "nei procedimenti riguardanti i fanciulli, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi determinati dalla legge interna, allorché il benessere del fanciullo è seriamente minacciato, di procedere di ufficio". È una norma non preclusiva ed inoltre limita la possibilità della iniziativa d'ufficio comunque ai casi in cui l'interesse del fanciullo è seriamente

minacciato. Inoltre la norma si riferisce all'autorità giudiziaria, che comprende anche il PM.

Ulteriori interessanti punti di distacco tra il sistema del giusto processo in generale e la "giusta procedura minorile" sono dati dai residui di quel **modello inquisitorio** che oggi va sempre più scomparendo e che, invece, appunto trova ancora degli spazi di resistenza, sempre nella ottica del superiore interesse del minore.

- la **"disponibilità delle prove"** in capo alle parti, regola fondamentale del processo civile, viene meno laddove si tratti di diritti indisponibili, e il superiore interesse del minore è, per sua natura, diritto indisponibile, specie da soggetti che, sebbene chiamati ad agire nel suo interesse, sono comunque pur sempre altro da lui;
- la **"corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato"** non può limitare il giudice che, come ogni altro giudice della persona, può in ogni grado assumere autonomamente informazioni e comunque decide con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del soggetto interessato, anche diversamente dalla domanda delle parti o dal loro accordo;

Di facile intuizione le ragioni di questi residui di tipo inquisitorio: la tutela di quel **"superiore interesse del minore"** che, mentre si va sostanziano sempre più, deve indubbiamente trovare strumenti adatti, rapidi ed efficaci per trovare attuazione, una volta individuato. Sembrano, cioè, strumenti di correzione e norme di chiusura di un sistema processuale che, se può rimanere comunque imperfetto, deve cercare di approntare degli **strumenti di autocorrezione**.

La corretta ridefinizione del processo civile minorile nell'ambito delle regole del cd. giusto processo, passa comunque anche attraverso la corretta individuazione delle parti di queste procedure. Infatti, lo stesso ruolo del PM può essere vivificato dalla individuazione di nuove figure – parti o dalla corretta ripartizione dei ruoli, specie nell'ambito di quelle procedure che si definiscono, ormai pacificamente, come bilaterali o plurilaterali. E lo sono sia quella di adottaibilità, sia quella di controllo della genitorialità, pacifico restando che la natura assolutamente non giurisdizionalizzata ma piuttosto di tipo amministrativo del procedimento disegnato dall'art. 336 c.c., da un lato deriva dalla superata concezione di potestà genitoriale che esisteva in capo ad un solo genitore, dall'altro non risponde, ormai pacificamente, neppure più a quel superiore interesse del

minore di cui si diceva sopra. Le parti dunque sono, oltre al PM, anche i genitori del minore, il tutore, ove vi sia, ed il minore stesso.

Ciò pone diversi ordini di considerazioni:

anzitutto, se il pm è parte, sia pure parte particolarmente qualificata, in quanto portatrice di interessi sociali e giuridici, come sopra si è detto, va riequilibrato il suo rapporto con i servizi (informatori qualificati, ma non parte) e con le altre parti del processo e ciò deve avvenire in tutti i momenti del procedimento, anteriori alla presentazione del ricorso al tribunale come anche dopo questo momento. Ciò anche nella prospettiva che una più corretta comunicazione tra questi soggetti possa condurre, ad esempio, ad una iniziativa che, se non parte da un progetto concordato con i Servizi e con le parti private, può però contare su di una condivisione di partenza più ampia e, magari, portare nel corso del vero e proprio processo ad una gestione del conflitto da parte del giudice meno traumatica e più proficua;

in secondo luogo, entrambi i genitori vanno ascoltati, tanto nel corso del processo, quanto nell'ambito della informale "preistruttoria" svolta dal pm, anche se il provvedimento è stato o verrà formalmente richiesto contro uno solo dei due, e viene ulteriormente meno il diritto pubblico, per così dire, di dare adito a quelle che la corte costituzionale ha definito "prassi distorsive", come quella della segretezza di atti che, pur potendo costituire fondamento della decisione del giudice, non vengono portati a conoscenza delle parti del processo (essenzialmente i genitori del minore o il minore stesso) che, pertanto, non vengono messi nella condizione, legale e sostanziale, di poter dare la propria versione dei fatti, o anche solo di rendersi conto di una delle motivazioni della decisione.

Ulteriore punto interessante in merito, è la attribuzione del ruolo di parte anche al minore stesso, in relazione, naturalmente, alla sua età, alla sua capacità di discernimento ed alle cautele che, naturalmente, vanno approntate in tal senso. Detta tematica, naturalmente, è connessa con quella più generale corrente di pensiero che, ormai, su più piani, da quello dei principi internazionali, a quello della normativa interna, a quello in definitiva della sensibilità comune, vede il minore non più come oggetto di paternalistica tutela, privato di una corretta visione dei suoi diritti, e sostanzialmente ritenuto un incapace, dai sei mesi ai diciassette anni, bensì come soggetto attivo dei suoi diritti e delle procedure che mirano a tutelarli. Come soggetto, dunque, che non solo deve essere correttamente informato di quello che gli sta accadendo intorno, ma deve essere posto nella condizione di esercitare concretamente quelli che sono veri e propri diritti che gli sono riconosciuti e che, di fatto, vanno dal piano sostanziale

a quello procedimentale. Il punto critico, in tal senso, è consentire al minore protagonista delle procedure che lo riguardano, di prendervi parte in maniera consapevole, di esprimere le sue opinioni, sapendo quali effetti produrranno, di essere ascoltato, non solo per avere, da lui, informazioni, ma proprio per consentirgli di esercitare in concreto quei diritti che sino ad ora sembravano avere una esistenza poco più che teorica nelle procedure concrete.

Non solo. Il minore deve essere in grado, compatibilmente con l'età e la capacità di discernimento, di *rivendicare per sé l'esercizio dei diritti* che gli vengono riconosciuti. Assolutamente significativa, in tal senso, la disposizione della convenzione di Strasburgo (firmata nel 1996 e ratificata nel 2003, resa definitivamente esecutiva nel novembre 2003, a seguito del deposito della dichiarazione che individua i procedimenti cui renderla applicabile) che riconosce al minore direttamente il diritto di individuare in una persona di sua fiducia il "rappresentante". Per inciso, dispiace e scoraggia un po' che la Convenzione di Strasburgo sia stata dichiarata applicabile solo a pochissime procedure e certo non alle più importanti o significative.

In realtà esistono già figure che sembrerebbero sovrapporsi a questo rappresentante:

- il curatore speciale, che già può venire in rilievo per esempio in caso di conflitto di interessi con i genitori,
- un avvocato nel senso di difensore tecnico, che in sostanza gli viene nominato da altri,
- il pubblico ministero che persegue, sì, come tutti, il superiore interesse del minore, ma è al contempo portatore di interessi giuridici e perciò striderebbe troppo con il ruolo di mero rappresentante del minore e delle sue istanze.

La figura più vicina sembrerebbe essere quel garante per l'infanzia o pubblico tutore per l'infanzia di scandinava memoria menzionato dalla convenzione e che, nel nostro sistema, ha trovato applicazione in alcune realtà locali.

La valenza ulteriore di queste figure, come anche di un vero recupero del corretto ruolo del PM nelle procedure civili minorili, sta nel rilievo che il giudice può essere ed apparire realmente terzo solo se ci sono altre figure che, istituzionalmente, assumano la rappresentanza del minore, dentro e fuori del processo, e che comunque si ricorra al giudice solo quando c'è conflitto, e non ogni volta che occorre prendere un provvedimento a tutela del minore.

Anche in tal senso, il PM è il primo punto di contatto del minore con le procedure giurisdizionali a sua tutela. Questo pone anche il problema del suo ascolto, che è un bisogno ma anche un vero e proprio diritto, dal particolare punto di vista del pubblico ministero. Quale può essere cioè l'ambito, lo scopo ed i limiti dell'ascolto del minore da parte del PM e come si pone il PM in relazione al dovere di informare il minore che non sia già stato informato dai servizi, dai familiari o dal "rappresentante"?

Spesso, tuttavia, non è solo il PM ad avere questo contatto con il minore, ma anche la polizia giudiziaria delegata a ciò dallo stesso pubblico ministero ovvero investita nel corso dell'attività di ricezione di segnalazioni, denunce o richieste nell'ambito dell'attività dell'ufficio relazioni con il pubblico. Vale, dunque, la pena di porsi qualche interrogativo.

Anzitutto, occorre chiedersi seriamente quale sia il confine della delegabilità di questo genere di attività.

In secondo luogo, bisogna riconoscere che, talvolta, specie in un ambito ancora "informale", quale quello del procedimento civile prima della presentazione del ricorso al tribunale, l'eventuale ascolto del minore è, sì, un bisogno ed un diritto del minore, ma anche un terreno di scontro e di conflitto tra le parti private (i genitori, ad esempio) che talvolta, va riconosciuto, sperano di poter sostenere con maggior forza le proprie ragioni con un coinvolgimento diretto e, purtroppo a volte forzato o indotto, del minore. È evidente che, sotto questo particolare profilo, più che mai, occorre una accurata valutazione operata caso per caso che, lungi dal poter essere codificata in norme, deve trarre spunti e parametri da elementi tradizionali della formazione e del bagaglio di conoscenze ed esperienze di tutti coloro che, con diversi ruoli, trattano la materia minorile: buon senso, sensibilità, delicatezza e chiarezza.

Questa considerazione, d'altronde, non pare creare i presupposti per la necessità di una nuova, ibrida, figura istituzionale, come ad esempio un pubblico ministero "onorario" che, di fatto, snaturerebbe la funzione ed il ruolo del pubblico ministero stesso che, per quanto portatore anche di interessi sociali, come si è detto, è pur sempre il portatore di interessi giuridici nel processo ed il garante del rispetto delle "regole" di un procedimento che sia "giusto" in ogni sua fase. Piuttosto, il punto focale sembra essere quello della formazione e della specializzazione, del pubblico ministero come della polizia giudiziaria a ciò preposta, e della corretta impostazione dei canali e degli stili di comunicazioni tra i soggetti del procedimento che, in questa fase, possono venire in contatto. Solo, infatti, una corretta impostazione e definizione dei ruoli e dei rapporti tra le varie figure, oltre che una comunicazione quanto mai chiara

e diretta, può consentire quella valutazione caso per caso di ogni elemento che, sempre, è lo strumento migliore per il perseguimento del superiore interesse del minore.

Vale la pena, infine, di approfondire altri tre aspetti del processo civile minorile in cui il ruolo del pubblico ministero è fondamentale.

Anzitutto quello della esecuzione dei provvedimenti civili, siano essi provvedimenti di allontanamento di un minore o provvedimenti prescrittivi, di per sé meno incisivi sulla potestà genitoriale.

Occorrerebbe, infatti, un processo di approfondimento e di coordinamento sul piano delle prassi riguardanti questo ruolo nonché le modalità della sua attuazione, anche perché, specie nel caso degli allontanamenti, resta pacifica la necessità di una sua preparazione e di un coinvolgimento per quanto possibile collaborativo di tutti i soggetti coinvolti: infatti, al di là della esigenza di rendere ogni singolo caso meno traumatico possibile, è proprio su questo piano che spesso si gioca la credibilità e “**l'alleanza giuridica**” tra autorità giudiziaria minorile, minore e familiari coinvolti e, pertanto, in definitiva la concreta possibilità di un intervento efficace.

In secondo luogo, il ruolo che il pubblico ministero può e deve avere nel momento in cui i Servizi o le forze dell'ordine prendono in considerazione la eventualità di attuare un allontanamento urgente ai sensi dell'art. 403 c.c. Molto spesso, infatti, una attività di orientamento e filtro da parte del pubblico ministero può evitare allontanamenti se non avventati magari comunque non necessari e spingere le parti e i Servizi stessi a ricercare altre alternative nell'urgenza del singolo caso.

Infine, interessante ed estremamente delicato, sia sul piano della prassi sia su quello propriamente giuridico, appare il punto della rilevanza e della incidenza degli appelli o dei ricorsi avanzati dal pubblico ministero contro provvedimenti emessi dal tribunale sulla valutazione successiva, da parte del tribunale stesso, di casi simili o analoghi. Sarebbe, cioè, interessante verificare se lo strumento dell'appello può valere a favorire una comunicazione, sia pure di tipo oppositivo, tra i due poli della giustizia minorile, e se ciò possa condurre ad un riavvicinamento delle prassi e delle valutazioni che, senza perdere il valore del confronto e della diversità di opinioni, possa invece portare alla conquista di una maggiore efficienza e rapidità nell'intera struttura del processo civile minorile nel perseguimento dello scopo comune della realizzazione del superiore interesse del minore.